spettare, nel territorio nazionale, disposizioni sanitarie che disciplinano il prelievo e il trasporto delle merci considerate nocive per la salute. In proposito, il divieto di esportare i residui non appare necessario, purché siano soddisfatte le esigenze poste da dette disposizioni.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 118/86 *

I — Gli antefatti e il procedimento

1. La « Destructiewet » (legge olandese in materia di squartamento delle carogne di animali e di residui di animali) del 21 febbraio 1957 (*Staatsblad*, 1957/84, pag. 155) ha lo scopo di disciplinare le operazioni destinate a rendere innocui i residui di origine animale trasformandoli in prodotti utili, allo scopo, come si dichiara nel preambolo della legge, di prevenire qualsiasi rischio, pregiudizio od ostacolo alla salute pubblica.

In virtù dell'art. 2, n. 1, lett. f), la legge si applica ai residui di pollame che sono incontestabilmente inidonei al consumo umano e che provengono dagli impianti ove la macellazione di pollame si opera su scala industriale, eccettuati i residui per i quali è possibile un riutilizzo diverso.

L'art. 4 dispone che è vietato sottrarre allo squartamento i residui animali.

L'art. 5, n. 1, dispone che è vietato creare, porre o conservare in servizio, ampliare o modificare un impianto di squartamento senza autorizzazione.

Secondo l'art. 12, il proprietario o il detentore di rifiuti destinati allo squartamento è tenuto a dichiararli e cederli all'amministrazione comunale del luogo in cui dimora. Il comune è tenuto a consegnare detti rifiuti all'imprenditore autorizzato a gestire un impianto di squartamento; l'imprenditore deve procedere al prelievo, al trasporto e allo squartamento, secondo le modalità elencate nella « Destructiewet ».

2. Attualmente nei Paesi Bassi vi sono quattro imprese di squartamento, che operano ciascuna nella zona che le è stata assegnata.

3. I residui di pollame che sono inidonei al consumo umano sono disciplinati dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (GU L 151, pag. 16).

Il pollame dichiarato inidoneo al consumo umano non è disciplinato in linea di massima dall'organizzazione comune dei mercati di cui al regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), ma i resi-

* Lingua processuale: l'olandese.

dui di pollame, se possono risultare commestibili, sono disciplinati da detta organizzazione comune a norma della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 71/118, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23), come modificata dalla direttiva 10 luglio 1975, n. 75/431 (GU L 192, pag. 6).

4. Nel novembre 1984 il pubblico ministero presso il tribunale di Arnhem aveva citato la società Nertsvoederfabriek Nederland BV per avere, tra il gennaio e l'ottobre 1984, contravvenendo alle disposizioni dell'art. 5 della « Destructiewet », costituito, posto o mantenuto in funzione senza autorizzazione un impianto destinato esclusivamente o principalmente a rendere innocui residui di origine animale mediante trasformazione in prodotti utili e per avere, nell'impianto ricordato in precedenza, trasformato scarti di volatili in un prodotto finito (polvere brunastra) idoneo ad essere trasformato in mangime mediante riscaldamento in un impianto di essiccazione. Il giudice di polizia condannava l'imputata con sentenza del 18 dicembre 1984.

5. L'imputata e il pubblico ministero hanno impugnato la sentenza dinanzi al Gerechtshof di Arnhem. Dinanzi alla corte d'appello l'imputata ha sostenuto che la « Destructiewet » è incompatibile con i regolamenti n. 827/68 e n. 2777/75 nonché con gli artt. 34 e 36, n. 2, del trattato CEE e ha fatto appello ad una lettera della Commissione ove si dichiara che la « Destructiewet » è pure indirettamente in contrasto con l'art. 30 di detto trattato. Il procuratore generale invece ha sostenuto che le disposizioni della « Destructiewet » sono giustificate da motivi di protezione della salute delle persone e degli animali ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Il Gerechtshof ha ritenuto, per quanto riguarda i fatti, che poteva considerarsi dimostrato che ad un certo momento, tra il gennaio 1984 e il 23 ottobre 1984, nel comune di Veenendaal, nella zona industriale sita in Middelbuurtseweg nel comune stesso, l'imputata ha conservato in funzione senza autorizzazione, contravvenendo alla disposizione dell'art. 5 della « Destructiewet », un impianto destinato principalmente a rendere innocui rifiuti di origine animale trasformandoli in prodotti utili e che, nell'impianto summenzionato (squartatoio) risidui di pollame sono stati trasformati in prodotto finito (polvere brunastra) idoneo ad essere trasformato in mangime mediante essiccazione a caldo in un apposito impianto.

Il Gerechtshof nutriva però dubbi quanto alla compatibilità del sistema d'autorizzazione degli squartatori contemplato dalla « Destructiewet », per quanto riguarda i residui di pollame, con varie disposizioni del diritto comunitario e riteneva necessario interpretare queste disposizioni onde pronunciarsi nella causa per cui era stato adito, dato che la soluzione di questo punto poteva essere importante per determinare se il fatto di cui si faceva carico all'imputata costituisse o meno un'infrazione.

6. Di conseguenza, il Gerechtshof di Arnhem, con ordinanza 27 marzo 1986 decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:

« Premesso

— che la normativa di uno Stato membro intende per squartamento: il rendere innocui dei resti di animali mediante trasformazione in prodotti utili in un impianto di squartamento; per impianto di squartamento: un impianto esclusivamente o prevalentemente destinato a

rendere innocui, mediante trasformazione in prodotti utili, resti di origine animale; per resti di animali, fra l'altro: i residui di selvaggina e di volatili da cortile chiaramente inadatti per il consumo umano e provenienti da impianti in cui viene effettuata in forma imprenditoriale la macellazione di selvaggina e di volatili da cortile, ad eccezione degli avanzi a cui venga data una diversa destinazione utile;

— che la macellazione del pollame implica dei residui pari a circa il 18% del pollame stesso, dei quali circa un quarto può avere una diversa destinazione utile;

— che la legge vieta di sottrarre allo squartamento i residui di animali;

— che la legge vieta di creare, mettere o mantenere in esercizio, ampliare o modificare un impianto di squartamento senza autorizzazione e che un'autorizzazione del genere può essere concessa nell'interesse di un'adeguata esecuzione dello squartamento;

— che nello Stato membro interessato sono state concesse quattro autorizzazioni;

— che il titolare di un'autorizzazione è obbligato a raccogliere e (far) squartare gratuitamente, nel territorio assegnatoli, tutti i resti di animali;

— che lo squartamento di residui di pollame — il quale costituisce un'attività redditizia — è così riservato ai titolari di un'autorizzazione;

— che, secondo il governo interessato, la legge vieta l'esportazione di residui di animali;

come debbano essere interpretati in tal caso gli artt. 30 e/o 34 e/o 36 e/o 37 del trattato CEE e/o il regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato e/o il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in ordine al fatto che lo squartamento di residui di pollame è riservato a un certo numero di titolari di autorizzazione. »

7. L'ordinanza del Gerechtshof di Arnhem è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 maggio 1986.

8. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte, il 18 agosto 1986 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Robert Caspar Fischer, il 20 agosto 1986 dalla società Nertsvoederfabriek Nederland BV, imputata nella causa principale, rappresentata dall'avv. H. J. Bronkhorst, del foro dell'Aia e il governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. E. F. Jacobs, segretario generale presso il Ministero degli affari esteri.

9. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato l'imputata nella causa principale e la Commissione

a rispondere per iscritto a determinate domande; a questo invito è stato ottemperato nei termini prescritti.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Secondo la *Nertsvoederfabriek Nederland BV*, imputata nella causa principale, il sistema della « Destructiewet » è incompatibile con i regolamenti n. 2777/75 e n. 827/68 e con gli artt. 30, 34 e 37, n. 2, del trattato CEE.

a) Essa osserva che il regolamento n. 2777/75 si applica alle parti dell'animale macellato che non sono necessariamente inidonee al consumo umano, ma che sono dichiarate tali. Si dovrebbe pensare alle carcasse e alle loro parti. Il sistema istituito dalla « Destructiewet » conferisce a tre o quattro monopsonisti la facoltà di fissare i prezzi o di esercitare un influsso sulla loro formazione nel settore in cui si applica l'organizzazione comune dei mercati del regolamento n. 2777/75 e costituisce quindi un'infrazione al principio di libertà di transazione garantita dall'organizzazione comune dei mercati, dato che i proprietari degli scarti di cui trattasi sono obbligati a venderli ai tre titolari dell'autorizzazione. Poiché con la macellazione del pollame si ottengono all'incirca il 18% di scarti, ciò significa che i tre titolari dell'autorizzazione sono in grado di controllare i prezzi per un'alta percentuale degli scarti ottenuti.

La convenuta nella causa principale sostiene inoltre che la « Destructiewet », in particolare il suo art. 5, istituisce un sistema che implica un intervento da parte delle autorità nella formazione generale dei prezzi. Orbene, per quanto riguarda particolarmente il settore del pollame, la Corte, nella sentenza 18 maggio 1977 (Van den Hazel, causa 111/76, Racc. 1977, pag. 901) ha ammesso che l'organizzazione comune del mercato in questo settore si fonda su una scelta deliberata di politica economica, cioè di rimettersi completamente alle forze del mercato per garantire gli equilibri auspicati.

Sarebbe inoltre incompatibile con gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza di qualsiasi organizzazione comune di mercato porre in non cale le finalità e i principi che stanno alla base di detta organizzazione, nella fattispecie la libera formazione dei prezzi, anche se ciò avvenisse mediante misure che non incidono direttamente sui prodotti disciplinati da detta organizzazione comune del mercato. La Corte ha dichiarato, nella sentenza 26 ottobre 1983 (De samvirkende danske Landboforeninger, causa 297/82, Racc. 1983, pag. 3299), che un'imposta fondiaria sulle terre agricole può essere incompatibile con le disposizioni del trattato CEE relative alla politica agricola comune, in quanto, con la sua incidenza sulla formazione dei prezzi, ostacola il funzionamento dei sistemi contemplati nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati.

La convenuta nella causa principale sostiene che le organizzazioni comuni di mercato limitano la libertà di movimento delle autorità nazionali in misura maggiore delle disposizioni generali del trattato in materia di libera circolazione delle merci, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 26 febbraio 1980 (Pieter Vriend, causa 94/79, Racc. 1980, pag. 327) ricordando la libertà delle transazioni commerciali garantita dalle organizzazioni comuni di mercato e il principio del mercato aperto. La creazione di un monopolio di produzione è incompatibile con il principio del mercato aperto, che sta alla base delle organizzazioni comuni dei mercati.

b) La Nertsvoederfabriek Nederland BV sostiene che il sistema istituito con la « Destructiewet », in particolare con l'art. 5, lede del pari la libertà di transazioni commerciali garantita dal regolamento n. 827/68 ed è incompatibile con l'obbligo che questa organizzazione di mercato impone agli Stati membri, vale a dire astenersi dall'influenzare il sistema dei prezzi. Ciò che vale per il regolamento n. 2777/75 lo è, mutatis mutandis, per l'organizzazione comune istituita con il regolamento n. 827/68 e la conservazione di un monopolio nazionale di produzione di farina animale, prodotto che ricade direttamente nella sfera d'applicazione del regolamento n. 827/68, è incompatibile con i principi fondamentali di detta organizzazione comune.

c) La Nertsvoederfabriek Nederland BV sostiene che il divieto di esportazione, contenuto implicitamente nell'art. 4 della « Destructiewet », in pratica non ha più l'effetto di un ostacolo in quanto, con la sentenza 13 novembre 1985, il Raad van State ha ritenuto che le autorità devono collaborare all'esportazione degli scarti di macellazione; ciò non toglie che l'art. 34 del trattato CEE sia oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale.

La « Destructiewet » vieta la vendita di scarti di macellazione se destinati agli altri Stati membri e gli squartatori stranieri non potrebbero procurarsi scarti di macellazione alle stesse condizioni dello squartatore olandese. Questa situazione stride con i principi essenziali del mercato comune enunciati dagli artt. 30 e 34 del trattato CEE che vietano questo isolamento.

d) Gli elementi della fattispecie non consentono di giustificare la segmentazione del mercato comunitario in base all'art. 36 del trattato. Per le persone e per gli animali non presenta alcun rischio l'autorizzare altre imprese a trattare gli scarti di macellazione, se si prendono le necessarie precauzioni. Le autorità potrebbero elaborare una disciplina adeguata per quanto concerne il trasporto, il trattamento e il deposito nonché i provvedimenti di controllo relativi alla vendita e al trattamento, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.

e) Infine la « Destructiewet » infrange l'art. 37, n. 2, del trattato CEE in quanto istituisce un monopolio d'indole commerciale nel senso che obbliga i proprietari di scarti di macellazione a venderli a determinati squartatori autorizzati.

In conclusione, la Nertsvoederfabriek Nederland BV ritiene che la questione pregiudiziale si possa risolvere come segue:

« 1. Le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di monopoli d'indole commerciale nonché il regolamento n. 827/68 e il regolamento n. 2777/75 non autorizzano uno Stato membro a disciplinare sul suo territorio il prelievo e il trattamento degli scarti di macellazione, in particolare dei residui contemplati nel regolamento summenzionato, in modo che il trattamento possa essere effettuato solo nello squartatoio regolarmente autorizzato dallo Stato membro che contemporaneamente ha negato l'autorizzazione ad altre imprese, nonostante dispongano o prevedano di costruire impianti di trattamento che sotto tutti gli aspetti rispondono agli stessi criteri cui si sono ispirati gli impianti che hanno ottenuto l'autorizzazione.

2. Le disposizioni comunitarie e i regolamenti citati al n. 1 di cui sopra non autorizzano nemmeno uno Stato membro a disciplinare sul suo territorio il prelievo e il trat-

tamento dei residui della macellazione, in particolare degli scarti contemplati in detti regolamenti, in modo da vietare l'esportazione di questi scarti in uno squartatoio autorizzato ubicato in un altro Stato membro. »

2. Il *governo del Regno dei Paesi Bassi* osserva in via generale, richiamandosi alla sentenza del 1° aprile 1982 (Holdijk, cause da 141 a 143/81, Racc. pag. 1299) che una disciplina che non ha come scopo e come effetto una restrizione specifica delle esportazioni, come ad esempio la « Destructiewet », dato che tutti gli scarti di macellazione devono sempre essere ceduti al comune, non può costituire infrazione agli artt. 34 e 37 del trattato CEE.

Esso osserva poi che la distruzione degli scarti di macellazione contaminati o che possono presentare un pericolo è assolutamente essenziale nell'ambito di una politica responsabile della sanità e dell'ambiente. L'esclusiva di cui fruiscono nell'ambito della « Destructiewet » un piccolo numero di imprese è dettata da considerazioni obiettive d'interesse generale: da un lato la necessità di garantire condizioni igieniche coerenti e facilmente controllabili, dall'altro la necessità di poter garantire la sopravvivenza e la continuità minime alle imprese interessate. Non si potrebbe sommariamente sottrarre la parte economicamente interessante degli scarti all'obbligo di squartamento imposto dalla legge.

Gli impianti di squartamento ufficiali non solo hanno come compito imposto dalla legge quello di procedere al prelievo di grandi quantitativi di scarti riutilizzabili presso i grandi macelli, ma pure l'obbligo di sorvegliare il prelievo di animali morti o macellati presso allevatori singoli. Quest'ultimo incarico non è certo un'operazione economicamente redditizia. Se le autorità prescrivessero il versamento di una contropartita, gli allevatori cercherebbero di disfarsi delle carogne in modo diverso e senza controllo, con grave rischio di epidemie tra gli animali, e se i produttori di scarti avessero la possibilità di sottrarre a piacimento i loro scarti allo smaltimento, la redditività degli impianti sarebbe direttamente posta a repentaglio.

Il Regno dei Paesi Bassi si richiama al n. 36 della sentenza della Corte 10 luglio 1984 (Campus Oil Ltd, causa 72/83, Racc. pag. 2727), nella quale la Corte ha stabilito che è necessario, sotto il profilo dell'art. 36 del trattato CEE, che la disciplina nazionale sia giustificata da circostanze obiettive che rispondano alle esigenze di detta disposizione. Allorché questa giustificazione è fornita, il fatto che la disciplina sia atta a consentire di raggiungere altri obiettivi di natura economica perseguiti dallo Stato membro non esclude l'applicazione dell'art. 36.

Per gli stessi motivi non può ravvisarsi alcuna incompatibilità con l'art. 37 del trattato CEE.

Il Regno dei Paesi Bassi ritiene che la « Destructiewet » sia fondata su motivi comparabili a quelli della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439 sulla soppressione degli olii usati (GU L 194, pag. 23), che contempla del pari la possibilità di autorizzare una sola impresa di trasformazione per zona e che la Corte ha giudicato conforme al trattato nella sua sentenza del 7 febbraio 1985 (Association de défense des brûleurs d'huiles usagés, causa 240/83, Racc. 1985, pag. 531).

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che non vi è di per sé alcuna obiezione di principio

contro la creazione di nuovi impianti di squartamento, a condizione che s'inseriscano armoniosamente nella politica olandese di distruzione degli scarti. I produttori di residui di pollame potrebbero d'altro canto riutilizzare diversamente detti residui, se osservano determinate prescrizioni circa le operazioni miranti a rendere innocui gli scarti della macellazione, soprattutto conservandoli in fusti chiusi fino all'operazione di cottura. Questi residui di pollame che vengono utilizzati in modo diverso sono principalmente impiegati nella fabbricazione di alimenti nel settore dell'allevamento dei visoni e nell'industria degli alimenti per cani e gatti.

Per maggior precisione, il Regno dei Paesi Bassi aggiunge alcune osservazioni sulle premesse che il Gerechtshof ha enunciato nella sua ordinanza.

A proposito del n. 1, osserva che la Nertsvoederfabriek Nederland BV destinava i residui di pollame che essa trattava alla fabbricazione dello stesso prodotto ottenuto dagli squartatori autorizzati, cioè farina animale e grasso per uso tecnico e non li « utilizzava quindi per altro scopo ».

Per quel che riguarda il punto 2, il Regno dei Paesi Bassi ritiene che la macellazione di pollame implichi una produzione di scarti che ammonta al 20% del pollame, anche al 25% se si tiene conto del piumaggio; su scala nazionale gli scarti di pollame rappresentano il 13,6% in peso dell'approvvigionamento totale degli impianti di squartamento.

Per quanto riguarda i punti 4 e 5, il Regno dei Paesi Bassi osserva che 19 anni fa vi erano ancora dodici titolari di autorizzazione, otto dei quali hanno rinunciato all'attività in quanto non potevano più continuare a gestire redditiziamente le loro imprese. D'altro canto un eccessivo numero di titolari d'autorizzazione renderebbe difficile il controllo del rispetto delle condizioni igieniche durante la consegna, il trasporto e il trattamento degli scarti.

Quanto al punto 6, il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che il titolare di un'autorizzazione deve raccogliere ed eliminare gratuitamente tutti gli scarti di animali nella zona che gli viene assegnata. In alcuni casi viene corrisposta un'indennità ai produttori di scarti, in particolare per i residui di pollame. Ciò è dovuto alla concorrenza esistente da quando gli scarti possono essere trasformati per altre destinazioni utili. Gli impianti di squartamento possono contare su redditi più remunerativi con la vendita di prodotti ottenuti dalla trasformazione degli scarti e i residui di pollame sono molto importanti sotto il profilo qualitativo.

Quanto al punto 8, il Regno dei Paesi Bassi ribadisce che il sistema istituito dalla « Destructiewet » obbliga a cedere gli scarti d'animali al comune e vieta quindi implicitamente il trasporto degli scarti fuori dai confini del comune stesso. Si tratta quindi di un divieto assoluto di vendita, tanto sul mercato interno quanto in quello degli altri Stati membri e non di un ostacolo specifico all'esportazione.

In conclusione, il Regno dei Paesi Bassi ritiene che gli artt. da 30 a 37 del trattato CEE vadano interpretati nel senso che non ostano ad una normativa che riserva lo squartamento degli scarti della macellazione ad alcuni titolari di un'autorizzazione. La normativa olandese, quale è stata fissata nella « Destructiewet », può fondarsi sull'art. 36 del trattato CEE.

Il regolamento n. 2777/75 non presenta alcuna utilità per risolvere la questione sottoposta, in quanto si applica esclusivamente agli scarti commestibili.

Il regolamento n. 827/68 vale indubbiamente per gli scarti chiaramente inadeguati per il consumo umano se si fa riferimento alla descrizione della voce tariffaria 05.15 figurante nell'allegato. L'art. 4 di questo regolamento traduce per questi prodotti la regola generale degli artt. 30 e 34 del trattato CEE; queste disposizioni non ostano ad una disciplina dello smaltimento come quella attualmente vigente nei Paesi Bassi.

3. Quanto alla situazione di fatto, la *Commissione* espone che la « Destructiewet » arreca alle imprese olandesi uno svantaggio economico rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri. Secondo la Commissione la « Destructiewet » vieta ai macelli di pollame di costruire impianti onde trasformare gli scarti in farina animale ricca di proteine, giacché la fabbricazione di questo prodotto rientra nella nozione di squartamento dei residui di pollame ai sensi della legge; nell'ambito della « Destructinewet » non esiste alcuna possibilità di ottenere un'autorizzazione ad intraprendere questa produzione redditizia per i macelli di pollame che desiderano farlo, quanto meno per trasformare i residui prodotti nei propri impianti e la « Destructiewet » ha la conseguenza di privare i macelli di pollame degli scarti che vorrebbero trasformare direttamente in farina animale o esportare.

a) La Commissione sostiene che gli artt. 30 e 34 del trattato CEE in materia di soppressione delle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure d'effetto equivalente fanno parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 29 novembre 1978 (Pigs Marketing Board, causa 83/78, Racc. pag. 2347); inoltre, secondo i nn. 57 e 58 della stessa sentenza, queste organizzazioni comuni si fondano sul principio di un mercato aperto dal quale si desume che sono incompatibili con i principi dell'organizzazione di mercato tutte le disposizioni o pratiche nazionali che possono modificare le correnti d'importazione o di esportazione o influire sulla formazione dei prezzi sul mercato, in quanto impediscono ai produttori di operare liberamente acquisti e vendite all'interno dello Stato in cui risiedono o in un altro Stato membro, alle condizioni determinate dalla disciplina comunitaria e di fruire direttamente dei provvedimenti d'intervento e di qualsiasi altra misura di regolazione del mercato contemplata dall'organizzazione comune.

b) Secondo la Commissione, che si riferisce al punto 38 della sentenza 29 novembre 1978 (causa 83/78, già ricordata) gli obblighi che scaturiscono per gli Stati membri dall'art. 37 del trattato sono sostituiti a loro volta da obblighi altrettanto estesi nell'ambito delle organizzazioni comuni del mercato.

La Commissione sostiene quindi che il divieto, tanto per le stesse imprese di squartamento quanto per gli altri proprietari e detentori di residui di pollame, di esportare questo materiale in altri Stati membri rappresenta un'infrazione esplicita al divieto di misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione, come contemplato dall'art. 34 del trattato CEE ed integrato nelle due organizzazioni di mercato che entrano in gioco nella fattispecie.

La Commissione sostiene pure che il divieto di trasformare e di acquistare o di vendere direttamente i residui di pollame contem-

plato dalla « Destructiewet », combinato con l'obbligo per i proprietari e detentori di detti residui di cederli gratuitamente o quantomeno a prezzo che non costituisce prezzo di mercato all'impresa di squartamento autorizzata per la zona di cui trattasi, falsa il funzionamento degli strumenti contemplati dalle due organizzazioni di mercato per questi prodotti e priva così i produttori di detti residui, che possiedono ancora un valore economico, dei vantaggi che ne potrebbero trarre in base al principio del mercato libero. A ciò si aggiunge il fatto che l'inesistenza nei Paesi Bassi di un mercato e di un prezzo di mercato per questi residui di pollame rende del pari impossibili le importazioni di prodotti dagli altri Stati membri.

c) Per quanto riguarda l'art. 36 del trattato CEE, la Commissione non ammette che considerazioni di politica sanitaria possano giustificare il divieto imposto ai macelli di costruire impianti per trasformare i loro residui in farina animale o esportare residui per la loro trasformazione in un altro Stato membro. Provvedimenti preventivi adeguati e un controllo severo possono bastare per le esigenze di protezione della salute delle persone e degli animali e non è necessario infrangere il principio del libero mercato e della libera circolazione per perseguire questo fine.

Non è nemmeno è possibile fondarsi sull'art. 36 del trattato invocando la necessità che sia redditizio un impianto di squartamento autorizzato. Siffatte considerazioni economiche sono state disattese dalla Corte, in particolare al n. 13 della sua sentenza del 10 marzo 1983 (Syndicat national des fabricants-raffineurs d'huiles de graissage, causa 172/82, Racc. pag. 555).

In conclusione, la Commissione ritiene che le disposizioni della « Destructiewet » in materia di smaltimento dei residui di pollame siano incompatibili con le disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato istituite dai regolamenti n. 827/68 e n. 2777/75, in quanto riservano la raccolta e la trasformazione di detti residui ad un numero limitato di imprese di squartamento che godono di esclusiva nella zona che loro viene assegnata, e non contengano norme che consentano la trasformazione, la vendita e l'esportazione di questi residui ad opera di altre imprese, subordinandole al rispetto di misure sanitarie preventive e a controlli adeguati.

La Commissione propone allora alla Corte di risolvere la questione del Gerechtshof di Arnhem in questo senso, pur formulando la soluzione in termini generali, facendo astrazione dalla « Destructiewet ».

III — Risposte alle domande rivolte dalla Corte

1. Alla questione se, a suo parere, il regolamento n. 2777/75 si applica ai residui di pollame, la *società Nertsvoederfabriek Nederland BV* ha risposto che concezioni e abitudini diverse dei consumatori fanno sì che nei Paesi Bassi determinati residuati si considerano inadeguati al consumo umano, mentre non lo sono secondo i canoni del diritto comunitario. Riferendosi alle note esplicative della tariffa doganale comune relative alla posizione 02.02: « residui commestibili di pollame » l'imputata nella causa principale ritiene che i residui ivi contemplati siano disciplinati dal regolamento n. 2777/75; questi

residui non sono tuttavia considerati come scarti idonei al consumo umano da parte delle autorità olandesi e devono essere offerti agli impianti di squartamento.

2. Invitata a rispondere ad una domanda nello stesso contesto, la *Commissione* ha osservato che, se i residui di pollame inidonei al consumo umano sono disciplinati in generale dal regolamento n. 827/68, possono anche rientrare, in alcuni casi, nella sfera del regolamento n. 2777/75, in quanto il declassamento di pollame macellato non implica necessariamente declassamento di tutti gli scarti. La Commissione ritiene tuttavia che la differenza non offra alcun interesse pratico, dato che la risposta suggerita dalla Commissione è valida, indipendentemente dall'organizzazione di mercato presa in considerazione.

Interrogata sullo stadio di un procedimento per inosservanza circa la « Destructiewet », menzionato nelle osservazioni della Commissione, la Commissione ha risposto che fino ad ora non ha emesso alcun parere motivato.

F. Schockweiler
giudice relatore